



Co.ge. = AUT\_002

**Provincia di Taranto**  
**4° Settore Pianificazione e Ambiente**  
[settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

**Oggetto: Istanza di autorizzazione unica per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - Ubicazione impianto: S.S. 7/ter- Loc. Monte degli Angeli s.n., Comune di SAVA. - PROPONENTE SE.MET.SRL. Indizione Conferenza di Servizi in modalità sincrona – Parere ARPA**

**Rif.** *Nota Provincia di Taranto del 22/11/2018 acquisita al prot. ARPA n. 77056 del 22/11/2018*

In riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette con la presente il parere di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore del DAP  
*Dott.ssa Maria Spartera*

**E**

Provincia di Taranto

Protocollo N.0006607/2019 del 28/02/2019

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: [dap.ta@arpa.puglia.it](mailto:dap.ta@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Co.ge. = AUT\_002

Al Direttore del Dipartimento di Taranto

**Oggetto: Istanza di autorizzazione unica per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - Ubicazione impianto: S.S. 7/ter- Loc. Monte degli Angeli s.n., Comune di SAVA. - PROPONENTE SE.MET.SRL. Indizione Conferenza di Servizi in modalità sincrona – Parere ARPA**

**Rif.** Nota Provincia di Taranto del 22/11/2018 acquisita al prot. ARPA n. 77056 del 22/11/2018

Ai fini della conferenza di servizi in oggetto, esaminata la documentazione scaricabile dal link<sup>1</sup> indicato nella nota provinciale citata, aggiornata al 14/09/2018, si comunica che permangono molti degli aspetti critici già segnalati nella ns. precedente nota prot. n. 42072 del 26/06/2018 e che di seguito si dettagliano.

#### **Premessa**

La Se.met. Srl gestisce nell'area industriale del Comune di Sava, in Catasto Foglio n. 18 Particella n. 965, un impianto per il recupero di rifiuti metallici, ferrosi e non, in forza di un'AUA, ex DPR 59/2013, adottata dalla A.C. con D.D. n. 106/17 e rilasciata dal SUAP del Comune di Sava con nota prot. n. 31067 del 22/12/17.

Tale autorizzazione consente alla società di effettuare operazioni di recupero [R4] e [R13], per un quantitativo complessivo di 3.000 t/a, per le seguenti tipologie di attività riportate nel suballegato 1 all'allegato 1 del D.M. 05/02/1998: 3.1, 3.2; nonché, limitatamente alla sola messa in riserva [R13]: 5.1, 5.2.

L'autorizzazione rilasciata, oltre alla comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, sostituisce anche l'autorizzazione allo scarico nel suolo, tramite trincea disperdente, delle acque meteoriche di dilavamento. Nel corso del procedimento di AUA non è stato richiesto il parere dell'Agenzia.

#### **Inquadramento della proposta progettuale**

Sul confine ONO dell'impianto esistente la società intende realizzare due capannoni, denominati "capannone 1" e "capannone 2", di superficie pari, rispettivamente, a circa 150 m<sup>2</sup> e 105 m<sup>2</sup>, per esercire anche l'attività di demolizione di veicoli a fine vita. I quantitativi di rifiuti che la società si candida a trattare sono: 1950 t/a di rifiuti non pericolosi e circa 1050 t/a di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso CER 160104\*.

#### **Gestione dei rifiuti**

I contenuti della "relazione generale tecnico descrittiva" e dei "chiarimenti integrativi" nonché degli elaborati grafici non consentono di valutare appieno la rispondenza delle soluzioni proposte alla vigente normativa in materia di centri di raccolta di veicoli dismessi e, più in generale, a quella sui rifiuti.

Per quanto riguarda il trattamento dei veicoli fuori uso, ad esempio, non è chiaro quali saranno: le attrezzature effettivamente impiegate, le procedure operative adottate e le aree funzionali previste.

Per quest'ultime, inoltre, non sono note le prestazioni in termini di sicurezza ambientale, considerato che:

<sup>1</sup> [documentazione se.met. Srl](#)

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- in più punti della relazione si sostiene che la pavimentazione del centro è di tipo *“industriale in cls con trattamento superficiale di impermeabilizzazione resistente all’attacco degli acidi”*. Dal particolare costruttivo contenuto nella tavola n. 8 risulta che tale pavimentazione (esistente) sia costituita da un massetto cementizio, armato con rete elettrosaldata dello spessore di 10 cm, poggiante su un sottostante vespaio avente 35 cm di spessore, previa interposizione di uno strato di livellamento in cls. L’impermeabilizzazione di questa pavimentazione è stata ottenuta con l’applicazione a pennello di un preparato a base epossidica. Al riguardo si osserva che il D.Lgs. 209/03 richiede l’impermeabilità delle superfici, mentre la Circolare del Ministero dell’Ambiente n.1121 del 21.01.2019 raccomanda che le aree di stoccaggio siano in grado di resistere ai carichi statici e dinamici derivanti dall’esercizio nonché di resistere alle aggressioni chimiche. Il soddisfacimento di tali requisiti prestazionali, pertanto, andrà opportunamente dimostrato fornendo la relazione di calcolo della pavimentazione che attesti la sua idoneità a sopportare durevolmente i carichi di esercizio, la scheda tecnica del prodotto impermeabilizzante utilizzato, nonché i particolari costruttivi dei giunti della pavimentazione;
- i due capannoni di nuova costruzione saranno edificati, per quanto è dato comprendere dalle relazioni e dai disegni trasmessi, con struttura portante in acciaio, sulla preesistente pavimentazione industriale. Non è dato tuttavia comprendere come potranno realizzarsi le fondazioni dei pilastri di tali strutture senza intaccare la pavimentazione e come le attuali pendenze possano conciliarsi con l’esigenza di isolare idraulicamente le future aree interne dei capannoni dalla restante pavimentazione esterna;
- a pag. 22/92 della *“Relazione generale tecnico descrittiva”* si riferisce di vasche e bacini di contenimento dei rifiuti liquidi senza fornire ulteriori informazioni quali: la loro posizione nella planimetria di progetto, i particolari e le caratteristiche dimensionali e costruttive, anche in relazione al presumibile quantitativo di rifiuti prodotti;
- a pag. 22/92 della *“Relazione generale tecnico descrittiva”* si precisa che i pezzi smontati contaminati da oli, dopo sgocciolatura, saranno stoccati all’esterno in contenitori scarrabili con coperchio a chiusura pneumatica e a tenuta stagna mentre, a pag. 58/92 della relazione, si individua il capannone 2 quale deposito dei pezzi;
- a pag. 22/92 della *“Relazione generale tecnico descrittiva”* si parla genericamente di gestione dei CFC e degli HCFC in conformità al DM 20 settembre 2002 senza descrivere le procedure operative adottate e i dispositivi utilizzati per la messa in sicurezza delle apparecchiature fuori uso;
- a pag. 39/92 della *“Relazione generale tecnico descrittiva”*, si sostiene che il responsabile del centro accerterà che il veicolo non abbia un impianto a gpl o metano oppure che lo stesso, se presente, sia stato bonificato in precedenza. A pagg. 73/92 e seguenti, si descrive invece una procedura per lo svuotamento e la messa in sicurezza dei serbatoi di gpl e metano, mediante la macchina *“easy-gas”*, prevista tra le attrezzature da acquistare ad autorizzazione rilasciata (pag. 91/92 della *“Relazione generale tecnico descrittiva”*);
- sempre a pag. 39/92, riguardo alle operazioni di *“messa in sicurezza”* del veicolo, si propone un differimento delle stesse fino a 180 gg. dalla presa in carico. Al riguardo si osserva che l’art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 209/03 prescrive che le operazioni di messa in sicurezza siano effettuate *“al più presto”*;
- a pag. 57/92 della *“Relazione generale tecnico descrittiva”* si prospetta il trattamento del veicolo mediante una stazione attrezzata denominata *“isola di bonifica”* con *“allontanamento”* dei fluidi refrigeranti mediante convogliamento in appositi contenitori. L’acquisto di tale isola è previsto (cfr. pag. 91/92 della *“Relazione generale tecnico descrittiva”*) ad autorizzazione rilasciata. In realtà, come si apprende a pag. 68/92, l’installazione di questa cd. *“isola di bonifica”* è solo una previsione aziendale e le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli saranno eseguite manualmente;
- a pag. 58/92 della *“Relazione generale tecnico descrittiva”*, a proposito del capannone 2 destinato al deposito di parti di ricambio, si descrive un sedimentatore con separatore oli per il convogliamento



delle acque scolanti dal settore di pretrattamento e dal deposito delle parti smontate con vasche di raccolta oli prefabbricate in cls senza che di quanto descritto vi sia adeguato riscontro negli elaborati progettuali. A pag. 27/44 dei “*chiarimenti integrativi*”, invece, è prevista l’installazione di un contenitore in acciaio inox Aisi 304 del volume di 1 m<sup>3</sup>;

- a pag. 59/92 della “*Relazione generale tecnico descrittiva*” si parla di frantumazione e impacchettamento della carcassa bonificata da compiersi nel settore (D) senza fornire ulteriori dettagli. Analogamente a pag. 62/92 è riportato un diagramma di flusso dell’attività di autodemolizione che comprende l’attività di frantumazione delle carcasse bonificate e/o pressate, con produzione di frazioni metalliche e fluff;
- nelle schede riepilogative, contenute nei “*chiarimenti integrativi*” da pag. 21 a pag. 25, sono riportate insieme attività di smaltimento – deposito preliminare [D15] – unitamente a attività di recupero [R3], [R4], [R13] e i settori di stoccaggio, indicati nella tavola n. 5 layout impianto, non evidenziano separazione fisica tra i settori di messa in riserva e quelli di deposito preliminare, nonché tra rifiuti pericolosi e non, come peraltro richiesto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 21/01/2019;

Per quanto attiene alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi:

- a pag. 3/44 dei “*chiarimenti integrativi*” si individuano, sotto la sigla [R4], operazioni di frantumazione di rifiuti metallici nonché, sotto la sigla [R12], operazioni di riduzione volumetrica che non trovano riscontro nella macchine che si intendono impiegare indicate a pag. 91/92 della “*Relazione generale tecnico descrittiva*”;
- nelle schede riepilogative contenute nei “*chiarimenti integrativi*” da pag. 16 a pag. 20 sono riportate insieme attività di smaltimento – deposito preliminare [D15] – unitamente a attività di recupero [R3], [R4], [R13]; nella tavola n. 5 layout impianto, i settori di stoccaggio indicati non evidenziano una separazione fisica tra quelli dedicati alla messa in riserva e quelli destinati al deposito preliminare, come peraltro richiesto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 21/01/2019;
- permane la mancata indicazione dei quantitativi giornalieri massimi di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero [R3] e [R4];
- non sono indicati i tempi massimi di permanenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio.

Sulla base di quanto, non esaustivamente, sopra esposto si richiede che le relazioni tecniche e gli elaborati grafici siano opportunamente riorganizzati, integrati e modificati, per dimostrare e attestare, in particolare, la rispondenza del progetto e delle modalità gestionali da adottarsi, ai requisiti richiesti: dal D.M. 05/02/98, dal D.lgs. 209/03, dal D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 “*Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee*”, dal Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20 “*Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti*”, dai Regolamenti n. 333/2011 Ce “*criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce*”, n. 1179/2012/Ue “*Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti*” e n. 715/2013 Ce “*criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti*”, dal D.Lgs. 49/2014 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione Direttiva 2012/19/Ue, dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” e, più in generale, dalla normativa in materia di rifiuti.

### Scarichi

#### Scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali

Per quanto è possibile desumere dalla lettura della D.D. n. 106/17, con la quale è stata adottata l’AUA ex DPR 59/13, l’A.C., nella fase istruttoria, ha esaminato il progetto di adeguamento dell’impianto esistente alle prescrizioni del R.R. n. 26/13. L’intervento è consistito nell’inserimento, a valle dell’impianto di sedimentazione-disoleazione delle acque di seconda pioggia, di una vasca di accumulo per il riutilizzo dell’acqua depurata a fini

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



irrigui. Le acque di prima pioggia invece, stando a quanto asserito nell'atto citato, tramite un pozzetto scolmatore sono deviate verso una vasca di raccolta di adeguata volumetria e da quest'ultima, al termine dell'evento piovoso, a un disoleatore con scarico in trincea disperdente. La documentazione progettuale a supporto della richiesta di autorizzazione ex art. 208, tuttavia, non consente di verificare quanto descritto nell'atto per i seguenti motivi:

- a pag. 21/92 della *"Relazione generale tecnico descrittiva"* è descritto un impianto di trattamento in continuo di sedimentazione-disoleazione con by-pass per le portate eccedenti la capacità di trattamento;
- contrariamente a quanto affermato, non risulta allegata la relazione geologica, redatta dal dott. Jean Vincent Stefani, citata a pag. 22/92 della *"Relazione generale tecnico descrittiva"*;
- nell'elaborato grafico *"tav. 6 – planimetria di progetto per gestione acque meteoriche"* non sono riportati: il pozzetto scolmatore, la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, il disoleatore delle acque di prima pioggia, la vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia trattate. Per quanto riguarda, invece, il sistema di dispersione, risultano indicate due tubazioni di distribuzione in subirrigazione, al posto della trincea di dispersione.
- nell'elaborato grafico *"tav. 7 – schema imp prime e sec piogge"* è riportato lo schema di un impianto in continuo di dissabbiatura e disoleazione a pacchi lamellari con serbatoio di raccolta oli, comunque diverso da quello descritto nella *"Relazione generale tecnico descrittiva"*;

Si richiede pertanto di fornire il progetto completo dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, conforme alle disposizioni del R.R. n. 26/13, comprensivo di relazione tecnica di dimensionamento, schemi grafici, particolari costruttivi e relazione idrogeologica dalla quale possa evincersi anche la sussistenza delle zone di rispetto previste dall'art. 13 del R.R. n. 26/13.

#### **Scarico delle acque domestiche**

Dalla *"Relazione generale tecnico descrittiva"* e dall'elaborato grafico *"tav. 6 – planimetria di progetto per gestione acque meteoriche"* si deduce che l'impianto, per le acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato uffici, utilizza una vasca di deposito. Tale sistema non risponde alle prescrizioni del Regolamento Regionale n. 26/11 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento è infatti necessario procedere al suo adeguamento, salvo deroga da rilasciarsi da parte dell'autorità competente, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 bis del Regolamento.

#### **Valutazione preliminare dell'impatto acustico**

Si conferma l'assenza di una relazione fonometrica aggiornata e relativa alla valutazione del clima acustico prodotto dall'opificio nell'ambiente esterno e in prossimità di eventuali recettori limitrofi per la valutazione della potenziale indebita esposizione della popolazione rispetto ai limiti normativi applicabili al caso di specie. Si richiede, pertanto, documentazione integrativa.

#### **Sorveglianza radiometrica**

Il proponente si limita a citare, nell'elaborato *"chiarimenti integrativi"* pag. 13/44, la procedura tipo indicata al punto 3.1.6 delle linee guida Ispra senza peraltro individuare, negli elaborati grafici, l'area di quarantena e descriverne le sue caratteristiche nelle relazioni. L'area di emergenza *"settore T"*, infatti, non sembra destinata a tale scopo ma al solo *"stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione"*.

A tal proposito, si porta all'attenzione della A.C. anche l'assenza della documentazione sotto riportata necessaria per gestire correttamente le eventuali anomalie radiometriche derivanti da automezzi interessati da rifiuti contaminati i cui codici CER possano ritenersi ricadenti e/o assimilabili a quelli di cui all'Art. 157 del D.Lgs 230/95:

- a) copia di documentazione attestante la collaborazione professionale in essere con EQ;
- b) copia attestante l'avvenuta formazione da parte dell'EQ al personale preposto alla gestione degli allarmi radiometrici;
- c) copia della PO relativa all'individuazione e corretta gestione degli allarmi radiometrici da parte del personale preposto con successiva validazione dell'evento da parte dell'EQ, redatta dall'EQ in

---

#### **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

#### **DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- conformità all'Art. 157 del D.Lgs 230/95 e alle norme tecniche UNI di settore, con le successive modalità di smaltimento della eventuale sorgente radioattiva in funzione delle sue caratteristiche;
- d) caratteristiche tecniche della strumentazione portatile in dotazione, copia delle istruzioni operative fornite dall'EQ inerenti l'utilizzo della strumentazione portatile con certificati di calibrazione e/o taratura periodica da parte di laboratorio accreditato;
  - e) istruzioni operative relative alla gestione degli automezzi posti in quarantena in quanto risultati positivi al controllo radiometrico e relative caratteristiche di isolamento e copertura della medesima area di sosta

#### **Prevenzione incendi**

Si segnala all'A.C. che la dichiarazione rilasciata dall'ing. Antonio Conte, in merito alla non assoggettabilità dell'impianto di autodemolizione alle norme di prevenzione incendi, individua una superficie d'impianto di 2.900 m<sup>2</sup> mentre, per quanto è possibile desumere dai documenti progettuali, l'impianto e l'attività di autodemolizione sembrano impegnare, senza soluzione di continuità, l'intero lotto esteso 6405 m<sup>2</sup>.

Si conferma infine la mancanza di un idoneo piano di controllo dell'esercizio dell'impianto che definisca altresì le modalità di monitoraggio delle componenti ambientali interessate dalle attività previste.

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle molteplici criticità evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare le condizioni di idoneità del progetto.

Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti

#### **Il Responsabile del procedimento**

Direttore del Servizio Territoriale

DAP Taranto – ARPA Puglia

*Dott. Vittorio Esposito*

5

*Ing. Mario Manna*

---

#### **Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

#### **DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it